




**I REGOLAMENTI PROVINCIALI:
N. 89**



PROVINCIA DI PADOVA



***ADEMPIMENTI
IN ATTUAZIONE
DELL'ART. 18
DEL D. L.GS. 39/2013***



Approvato con D.P. 27.1.2017 n. 3 reg.

ADEMPIMENTI IN ATTUAZIONE DELL'ART. 18 DEL D. LGS. 39/2013.
(stralcio al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi)

1. Attribuzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione

Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 39/2013, spetta al Responsabile della prevenzione della corruzione: contestare l'esistenza di cause di inconferibilità o di incompatibilità nell'assunzione di funzioni o incarichi, segnalare i casi di possibile violazione delle norme del predetto decreto all'ANAC e alla Corte dei Conti per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

2. Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità

All'atto del conferimento dell'incarico da parte della Provincia presso pubbliche amministrazioni, enti pubblici ed enti di diritto privato in controllo pubblico, l'interessato è tenuto a presentare una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità indicate nel D.Lgs. 39/2013. La dichiarazione deve essere resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e deve essere pubblicata dall'Ente che ha conferito l'incarico, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale. La dichiarazione è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.

3. Dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità

Nel corso dell'incarico, l'interessato è tenuto a presentare entro il 31 dicembre di ogni anno, una dichiarazione di insussistenza di una delle cause di incompatibilità previste dal D.Lgs. 39/2013. La dichiarazione deve essere resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e deve essere pubblicata dall'Ente che ha conferito l'incarico, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale. La mancata presentazione della dichiarazione entro il termine indicato in apposita comunicazione di messa in mora comporta la sospensione dell'efficacia dell'incarico.

4. Obblighi di comunicazione al Responsabile della prevenzione della corruzione

I provvedimenti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico, così come definiti dal D.Lgs. 39/2013, assunti dagli organi o dai dirigenti dell'Ente, debbono essere trasmessi a cura del soggetto che vi ha provveduto entro 10 giorni dall'adozione, unitamente alla dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità dell'incarico, al Responsabile della prevenzione della corruzione. Analogamente, in corso di incarico, devono essere trasmesse allo stesso le dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità

dell'incarico.

5. Nullità dell'incarico

Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni previste dal D.Lgs. 39/2013 e i relativi contratti sono nulli.

6. Procedura di accertamento della nullità dell'incarico o della decadenza dall'incarico

Il Responsabile della prevenzione della corruzione qualora abbia conoscenza, anche su segnalazione di terzi, dell'esistenza al momento del conferimento dell'incarico o dell'insorgere nel corso di svolgimento dell'incarico di cause di inconferibilità o incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013 ovvero di una dichiarazione mendace, provvede a contestare tali situazioni agli interessati, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di controdeduzioni. Copia della contestazione viene inviata anche all'organo che ha conferito l'incarico. Decorso inutilmente il predetto termine ovvero qualora le controdeduzioni presentate non siano ritenute idonee a ritenere non fondata la contestazione, il Responsabile, entro i 15 giorni successivi, con provvedimento motivato dichiara, secondo le diverse fattispecie accertate:

- a) la nullità dell'atto di conferimento dell'incarico e del relativo contratto;
- b) la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto di lavoro subordinato o autonomo, nel caso sussista una delle situazioni di incompatibilità di cui ai Capi V e VI del D.Lgs. 39/2013;
- c) la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al D.Lgs. 39/2013 per un periodo di 5 anni, ai sensi dell'art. 20, comma 5, del Decreto stesso, decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento da parte del soggetto interessato.

Il Responsabile comunica il provvedimento di cui sopra all'organo conferente e al soggetto incaricato e dà avvio, tramite i competenti uffici provinciali, sia alla procedura di recupero delle eventuali somme indebitamente percepite sia alla procedura surrogatoria. Il Responsabile della prevenzione della Corruzione trasmette il provvedimento con cui accerta la nullità degli incarichi alle Autorità di cui al punto 1.

7. Procedura di accertamento della responsabilità soggettiva dell'organo che ha conferito l'incarico

A seguito della dichiarazione di nullità dell'incarico, il Responsabile della prevenzione della corruzione avvia con tempestività un distinto procedimento volto ad accertare, con la garanzia del contraddittorio, l'effettivo ricorrere e il grado della responsabilità soggettiva dell'organo che ha conferito l'incarico. In caso di accertata responsabilità, la sanzione interdittiva di tre mesi prevista dall'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 39/2013 decorre dalla data

di adozione del provvedimento da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione.

In caso di accertata responsabilità, i componenti degli organi che hanno conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati.

Sono esenti da responsabilità i componenti che erano assenti al momento della votazione, nonché i dissenzienti e gli astenuti.

8. Organo surrogante

L'organo surrogante è così individuato:

- il Presidente se l'affidamento nullo sia stato operato dal Consiglio provinciale;
- il Vice Presidente se l'affidamento nullo sia stato operato dal Presidente;
- il Segretario Generale o, se nominato, il Direttore Generale se l'affidamento nullo sia stato operato da un Dirigente;
- il Segretario Generale se l'affidamento nullo sia stato operato dal Direttore Generale;
- il Vice Segretario Generale se l'affidamento nullo sia stato operato dal Segretario Generale.

9. Procedura di surroga

• Entro quindici giorni dall'accertamento della nullità dell'incarico, il Responsabile della prevenzione della corruzione invita l'organo surrogante a valutare la necessità di affidare nuovamente l'incarico di cui è stata accertata la nullità.

• Se l'organo surrogante valuta che sussista, per disposizione di legge o di regolamento, l'obbligo giuridico di procedere alla nomina, ovvero se, comunque, ritenga opportuno mantenere l'incarico, procede entro dieci giorni ad attivare la procedura di nomina da concludersi entro i successivi dieci giorni, salvo norme che impongano termini più ampi.

• L'organo che procede in via sostitutiva comunica le decisioni assunte al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasmette i relativi provvedimenti.

• Nell'esercizio del potere sostitutivo è sancito l'obbligo di astensione in capo ai componenti degli organi che hanno partecipato attivamente all'adozione degli atti relativi al conferimento di incarico di cui è stata accertata la nullità.

10. Procedura di recupero somme erogate

Entro dieci giorni dall'accertamento della nullità, il Responsabile della prevenzione della corruzione trasmette gli atti al Responsabile del Servizio Risorse Finanziarie per il recupero delle somme eventualmente già erogate in forza dell'incarico conferito di cui sia stata accertata la nullità.